

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I — Introduzione generale

i. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le

minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie:

Il Comune di Piazza Brembana partecipa al capitale della seguente società:

1. Uniacque S.p.A. con una quota dello 0,12%

2. Alte partecipazioni ed associazionismo:

Per completezza, si precisa che il Comune di Piazza Brembana fa parte della Comunità Montana di Valle Brembana. L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ad eventuali Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/200 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il piano operativo di razionalizzazione

1. UNIACQUE S.p.a.

Codice fiscale/Partita IVA 03299640163

Denominazione Uniacque S.p.A.

Tipologia di Società (società a totale capitale pubblico)

Forma Giuridica Società per azioni

Valore nominale unitario delle azioni €. 1,00

Quota di partecipazione del Comune di Piazza Brembana 0,12%

Data di costituzione 20 marzo 2006

Capitale Sociale all'atto della costituzione €. 120.000,00

Data inizio attività 01.06.2007

Attività prevalente svolta: gestione del servizio idrico integrato dell'ATO di Bergamo

Dati sede legale (indirizzo fax telefono) Via Novelli n. 11, 24122 Bergamo, telefono: 0363 944311, fax 0363 944393

Sito internet: <http://www.uniacque.bg.it>

La Società Uniacque Spa ha ottenuto, per decisione dell'Autorità d'Ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato. Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l'ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano. La società si costituisce con atto redatto davanti al Notaio Santus di Bergamo (Repertorio n. 18911 Raccolta n. 7805) e contestualmente, la Conferenza d'Ambito affida ad Uniacque Spa la gestione in house del ciclo integrato delle acque per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dal 01.01.2007. Il contratto di servizio tra la società e l'ATO di Bergamo viene sottoscritto il 01.08.2006.

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori/dirigenti: 4

Numero dipendenti: 320

Compenso annuo amministratori: €. 110.001,00

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 2.856.164,00 euro	+ 2.714.883,00 euro	+ 14.701.226,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
59.992.665,00 euro	89.563.923,00 euro	93.913.817,00 euro

I bilanci di Uniacque Spa sono pubblicati sul sito internet del Comune di Piazza Brembana al seguente indirizzo:

http://www.comune.piazzabrembana.bg.it/ammtras_pzz/?q=amministrazione-trasparente/enti-controllati/societ%3F-partecipate

Uniacque Spa partecipa alle seguenti società:

INGEGNERIE TOSCANE S.r.l.

Codice fiscale/Partita IVA 06111950488

Denominazione Ingegnerie Toscane s.r.l.

Tipologia di Società (pubblica - privata)

Quota di partecipazione di Uniacque S.p.A. 1%

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Data di costituzione 16.12.2010

Data inizio attività ATTIVA

Attività prevalente svolta: attività di supporto tecnico nel settore idrico ambientale a favore e per conto dei soci (Acca S.p.a., Acque S.p.a, Acquedotto del Fiora S.p.A., Geal S.p.A., Publicacqua S.p.A. e Uniacque S.p.A.).

Dati sede legale (indirizzo fax telefono) Via De Sanctis 19, 50136 Firenze, telefono: 050 843207 , fax 050 843400

Sito internet: <http://www.ingegnerietoscane.net>

OBIETTIVO DI RAZIONALIZZAZIONE:

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione in Uniacque S.p.A. in quanto soggetto individuato a norma di legge statale e regionale a gestire il servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

Si precisa che allo stato attuale nel bilancio del Comune non sono comunque previsti trasferimenti diretti alla società UNIACQUE S.p.A.